

# **COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO**

## **REGOLAMENTO**

### **Regolamento relativo all'identificazione delle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196**

*Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 12 luglio 2004*

#### **ARTICOLO 1:**

##### **Oggetto del Regolamento.**

In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le tabelle che formano parte integrante del presente Regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 30, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nella Parte II del D.Lgs. n. 196/2003 (artt. 59,60,62-73, 86,95 e 112).

Ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del D.Lgs. n. 196/2003, in relazione alla identificazione effettuata è consentito il trattamento dei soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere le attività istituzionali, ferma restando l'inutilizzabilità dei dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali, secondo quanto disposto dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 196/2003.

#### **ARTICOLO 2:**

##### **Esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.**

In attuazione dell'articolo 59 del D.Lgs. n. 196/2003, i tipi di dati sensibili e giudiziari contenuti nei documenti amministrativi e le operazioni di trattamento effettuate in applicazione della disciplina sul diritto di accesso sono regolati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione. A tal fine, in applicazione dell'articolo 22, comma 5, del D.Lgs. n. 196/2003, sono consentite unicamente le operazioni di consultazione, selezione, estrazione, utilizzo e comunicazione.

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 196/2003, quando la richiesta di accesso concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito solo se il diritto sottostante che il terzo intende far valere, sulla base del materiale documentale al quale chiede di accedere, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.